

SELA N 73

Avv. MARIA VIRGILIO
40124 BOLOGNA - Via Rubbiani, 3
Tel. 051.585133 - Fax 051.332427
avv.virgilio@studiovirgilio.com

Avv. FRANCO BAMBINI
Via A. Rubbiani, 3 - 40124 BOLOGNA
Tel. 051.582636 - Fax 051.332427

Handwritten: 2,92

Accettato Oggi: 12 MAG 2015
Salvi i termini per il notificare
Corte Costituzionale
ATTO IN SCADENZA ULTIMO GIORNO
SI NOTIFICHINO
OGGI
12/5/2015

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA

MOTIVI AGGIUNTI al RICORSO RG. 155/2015 - sez. I^a

promosso dai seguenti docenti dell'Istituto Comprensivo 20

FONTANELLI Monica (Insegnante in Consiglio d'Istituto), nata a Bologna il 22/02/1960 ed ivi residente in Via Mazzini n. 96 (cod. fisc. FNTMNC60B62A944E)

GABRIELLI Gianluca, nato a Bologna il 18/06/1964 e residente in Via Guinizelli n. 18, Casalecchio di Reno (BO), (cod. fisc. GBRGLC64H18A944W)

GATTULLO Francesca, nata a Bologna il 25/10/1964 ed ivi residente in Via San Mamolo n. 161 (cod. fisc. GTTFNC64R65A944Z)

COLLEVECCHIO Cristiana, nata a Teramo il 28/12/1961, residente in Via Stoppani n. 6, Bologna (cod. fisc. CLLCST61T68L103W)

SANTUNIONE Silvia, nata a Bologna il 22/08/1972 ed ivi residente in Via de' Pepoli n. 1 (cod. fisc. SNTSLV72M62A944I)

TRIPODI Francesco, nato a Roma il 15/05/1957 e residente in Via Broccaindosso n. 53 Bologna (cod. fisc. TRPFNC57E15H501U)

GUERRINI Maria, nata a Bologna il 02/11/1960 ed ivi residente in Via Varthema n. 48 (cod. fisc. GRRMRA60S42A944A)

BERETTA Barbara, nata a Pavullo (MO) il 04/04/1968 e residente in Via B. Gigli n. 27, Bologna (cod. fisc. BRTBBR68D44393R)

CARPIGIANI Carla, nata a Bologna il 22/03/1961 ed ivi residente in Via Vela n. 12 (cod. fisc. CRPCRL61C62A944I)

MANCINI Giacomo, nato a Bologna il 21/02/1972 ed ivi residente in Via Del Picchio n. 25 (cod. fisc. MNCGCH72B21A944K)

PALMIERI Giovanna, nata a Formia il 22/12/1982 e residente in Via Fiume n. 18,

ORIGINALE

Ufficio Unico
Uffici Condizionati
Corte d'Appello di Bologna
N. 48.6726

SPECIFICA	
Dritto	€ 4,67
Trasferta Km.	€ 2,92
Totale	€
10% Trasf.	€ 1,29
Sp. postali	€
Tot. Gen.	€ 5,86

Handwritten signature

Mondragone (CE) (cod. fisc. PLMGNN82T62D708A)

nonché dai seguenti genitori:

FERRARESI Furio, nato a Bolzano il 2/12/1965, residente in via Giacomo Filippo Novaro n. 25, Bologna (cod. fisc. FRRFRU65T02A952L), VB Fortuzzi, padre di Ruben Ferraresi

PRIORE Silvia, nata a Bologna il 2/10/1969 ed ivi residente in Via Guidotti n. 31 (cod. fisc. PRRSLV69R42A944Q), II B Fortuzzi, madre di Aurora Uchino

SETTI Michela, nata a Morbegno (SO) il 7/10/1975, residente in via D'Azeglio n. 68, Bologna (cod. fisc. STTMHL75R47F712I), madre di Sofia Marzo

ZERBINI Giacomo, nato a Bologna il 25/04/1968 ed ivi residente in Via Gian Battista Gandino n. 19 (cod. fisc. ZRBGCM68D25A944M), II B Fortuzzi, padre di Riccardo Zerbini

MELCHIONI Elide, nata a Bologna il 28/07/1970 ed ivi residente in via Fondazza n. 19 (cod. fisc. MLCLDE70L68A944G), Carducci III C, madre di Gilda Torri

GIARDINO Angela, nata a Bologna il 12/12/1974 ed ivi residente in via S. Stefano n. 77 (cod. fisc. GRDNGL74T52A944B), III A Carducci, madre di Leone Guasparri

TONI Anna Maria, nata a Bologna il 17/10/1962 ed ivi residente in Via Castiglione n. 25 (cod. fisc. TNONMR62R57A944L), madre di Maria Teresa e Matilde Sforzi.

e infine da

- **COMITATO BOLOGNESE SCUOLA E COSTITUZIONE**, in persona del legale rappresentante, prof. Bruno MORETTO (cod. fisc. MRTBRN48D23A944I), con sede in Bologna, Via Marconi n. 67 (cod. fisc. 92026850377)

tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Patrizio Ivo D'Andrea del Foro di Velletri (RM) (c.fisc. DNDPRZ83E18D773E), PEC patrizioivo.dandrea@legalmail.it - fax 0690236029, con studio in Roma, Via

Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9, dall'avv. Franco Bambini (c.fisc. BMBFNC54R25E253W- PEC francobambini@ordineavvocatibopec.it - fax 051332427), con studio in Bologna, Via Rubbiani n. 3, dall'avv. Nazzarena Zorzella (c.fisc. ZRZ NZR 56P65 L869G - PEC nazzarena.zorzella@ordineavvocatibopec.it - fax 051238468), con studio in Bologna, Via Caprarie n. 7, nonché dall'avv. Maria Virgilio (c.fisc. VRGMRA46T47A944Q - PEC maria.virgilio@ordineavvocatibopec.it - fax 051332427), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Bologna, Via Rubbiani n. 3, come da mandato in calce al ricorso introduttivo

contro

- **ISTITUTO COMPRENSIVO 20 di BOLOGNA**, in persona del legale rappresentante, con sede in Bologna, Via Dante n. 3 (cod. fisc. 91360610371)
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (cod. fisc. 80185250588), in persona del rappresentante pro tempore,

Avvocatura distrettuale dello Stato

nei confronti di

- **Parrocchia della SS. Trinità**, in persona del suo legale rappresentante Don Vittorio Zoboli, con sede legale in Bologna, Via Santo Stefano n. 87.
- **Parrocchia di S. Giuliano**, in persona del suo legale rappresentante Don Gian Carlo Soli, con sede legale in Bologna, Via Santo Stefano n. 121.
- **Parrocchia di S. Maria della Misericordia**, in persona del suo legale rappresentante Don Mario Fini, con sede legale in Bologna, Via Porta Castiglione n. 4.

PER L'ANNULLAMENTO

- della deliberazione n. 50/2015 in data 9 febbraio 2015 (e relativo verbale) con cui il Consiglio di Istituto dell' Istituto Comprensivo IC 20 ha deliberato *di concedere l'apertura dei locali scolastici di tutti e tre i plessi dell'I.C. 20 per le benedizioni*

pasquali richieste dai parroci del territorio, in orario extra scolastico, per gli alunni che dovranno essere accompagnati dai familiari, o comunque da un adulto che se ne assume l'onere della sorveglianza (doc. 3 Ric. e verbale doc. 4 Prod.);

- della deliberazione n. 52/2015 in data 12 marzo 2015 (e relativo verbale) con cui il CdI dell'IC 20 ha deliberato *"di aprire i locali scolastici nelle date proposte (...)"* (doc. 13 Ric. e verbale doc. 14);

- deliberazione della Dirigente Scolastica 11 marzo 2015 Prot 1754 A/35 con cui ha deliberato *"la concessione di un locale scolastico, ai parroci che ne hanno fatto specifica richiesta....per l'espletamento della attività di benedizione pasquale senza fini di lucro nelle giornate riportate in apposita convenzione."* (doc. 15);

- n. 3 convenzioni in data 13 marzo 2015 con i tre parroci richiedenti (doc. 16-17-18);
nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti

IN FATTO

Con lettera 27 dicembre 2014 (doc. 1 Ric.) tre parroci si rivolgevano al Dirigente Scolastico e al Presidente del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo 20 (di Bologna, Via Dante n. 3: scuola primaria Carducci; scuola primaria Fortuzzi; scuola secondaria di primo grado Rolandino de' Passeggeri) per chiedere il benestare a celebrare *"il rito della benedizione pasquale per gli alunni della scuola. Il rito potrebbe svolgersi al termine delle lezioni di una degli ultimi giorni precedenti le vacanze pasquali, radunando gli alunni che volessero parteciparvi in un conveniente locale (salone o palestra)"*.

La questione veniva portata alla seduta del Consiglio di Istituto del 9 gennaio 2015.

All'esito della discussione veniva verbalizzato al punto 6 (doc. 2 Ric.) *"il CdI - con voto contrario di Dal Pra, Fontanelli e Bendandi, esprime parere favorevole al rito della benedizione pasquale, con le seguenti modalità:*

- all'interno delle scuole primarie, fuori dall'orario scolastico e alla sola presenza del personale docente, ATA ed amministrativo, senza la presenza dei bambini;

- all'interno delle scuole Rolandino, fuori dall'orario scolastico alla libera presenza anche dei ragazzi che vogliono parteciparvi, sotto la sorveglianza del docente di religione”.

Dopo tale parere - e molto clamore sulla stampa cittadina - la questione veniva messa in discussione nella successiva seduta del 9 febbraio 2015, ove con deliberazione n. 50/2015 (doc. 3 Ric.) il CdI deliberava: *“a maggioranza, con 13 voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari, dopo ampia discussione, di concedere l'apertura dei locali scolastici di tutti e tre i plessi dell'I.C. 20 per le benedizioni pasquali richieste dai parroci del territorio, con le seguenti modalità:*

- la benedizione pasquale dovrà avvenire in orario extra scolastico;

- gli alunni dovranno essere accompagnati dai familiari, o comunque da un adulto che se ne assume l'onere della sorveglianza”. Tanto risultava al sito web dell'Istituto, ove era possibile scaricare il solo dispositivo.

Solo successivamente i ricorrenti potevano prendere visione del verbale della deliberazione n. 50/15 (doc. 4 Prod.), che qui impugnano nella sua integralità.

Come si legge a verbale, precedentemente alla vicenda in esame, alle scuole primarie Fortuzzi e Carducci non è mai stata celebrata la benedizione pasquale, né alcun altro atto di culto.

La deliberazione veniva impugnata al TAR con ricorso (e richiesta di sospensione cautelare) RG. n. 155/2015, notificato il 4 marzo 2015, da docenti e genitori dell'Istituto Comprensivo 20, nonché da soggetti giuridici che, per finalità statutaria, hanno a cuore la laicità e la aconfessionalità della scuola pubblica.

L'udienza di sospensiva dinanzi al TAR era fissata per il 26 marzo.

Contestualmente alla notifica del ricorso i legali dei ricorrenti presentavano alla Dirigente scolastica la richiesta (con messaggio email 5 marzo 2015; doc 11 Prelievo) di *“considerare l'opportunità di soprassedere a quanto previsto dalla deliberazione impugnata in attesa che il Tribunale si pronunci alla richiesta cautelare”*.

I tre parroci scrivevano per proporre la celebrazione del rito nella data del 21 marzo (doc 11 Avvocatura), del 21 o del 28 marzo (doc 12 Avvocatura) e del 20 marzo (doc 13 Avvocatura).

Intanto il 5 marzo 2015 l'interclasse Fortuzzi si pronunciava in senso contrario alla celebrazione (doc. 12).

Ma il Consiglio di istituto metteva all'o.d.g. del 12 marzo 2015 l'*“apertura dei locali scolastici per le benedizioni pasquali”*.

Come si legge a verbale, **le date proposte venivano presentate come non modificabili** (si noti che una era proposta al 28 marzo e, dunque, successiva alla udienza 26 marzo!!!) e così veniva deliberato a maggioranza con deliberazione n. 52/2015 del 12/3/2015 resa nota successivamente (doc. 13) di:

“aprire i locali scolastici nelle date proposte:

Rolandino 21 marzo ore 13,15 in Aula magna;

Fortuzzi 20 marzo ore 16,45 nell'atrio

Carducci 21 marzo in aula magna.”

In data 17 marzo l'Avvocatura si costituiva al TAR depositando documentazione da cui si apprendeva che – il giorno prima della deliberazione Cdi 12 marzo 2015 n. 52 - la dirigente scolastica aveva adottato una propria deliberazione, 11 marzo 2015 Prot 1754 A/35, con cui aveva disposto *“la concessione di un locale scolastico, ai parroci che ne hanno fatto specifica richiesta (...) per l'espletamento*

PRO
CIALI
APPE
NICO
ZIA
OLOG

della attività di benedizione pasquale senza fini di lucro nelle giornate riportate in apposita convenzione.”(doc. 15).

Le suddette n. 3 convenzioni risultavano prontamente stipulate in data 13 marzo e dunque il giorno dopo il Consiglio di Istituto (doc. 16-17-18).

Eppure nessun riferimento a tali stipule convenzionali era contenuto nei successivi carteggi e interlocuzioni, neppure nella lettera con cui la Dirigente scolastica 16/3/2015 prot. N. 1881/A35 diffondeva l’iniziativa agli alunni, genitori e personale scolastico (doc. 19 oppure doc. 6 Prod.).

Le benedizioni venivano pertanto celebrate nelle date 20 e 21 marzo, tanto che la cronaca del Resto del Carlino del 21/3/2015 così titolava: *“Pasqua, la scuola gioca d’anticipo. La benedizione arriva prima del TAR”*(doc. 7 Produz oppure doc. 20-, rilevando il Resto del Carlino la partecipazione di *“una manciata di studenti”*).

La vicenda ha avuto ampia risonanza sia in ambito scolastico che nella città, come risulta dalla rassegna-stampa prodotta dalla stessa Avvocatura di Stato, ma ha assunto anche una dimensione nazionale ed oltre, approdando sino al New York Times del 23 marzo (doc. 9 Prel.) e all’ANSA nazionale 24 marzo (doc.10 Prel.).

I toni estremamente polemici, non certo dei ricorrenti, hanno provocato anche atti di molestia ad una ricorrente, che si è vista recapitare lettere anonime (doc.8 Prod).

I ricorrenti (docenti, genitori e Comitato) con il presente atto fanno seguito al ricorso già interposto e presentano i seguenti motivi aggiunti

IN DIRITTO

1° MOTIVO AGGIUNTO: Violazione di legge ed in particolare degli artt. 2, 3, 7, 19 e 21 Cost.; degli artt. 7 e 10 T.U. Scuola D.lgs. n. 297/94; del D.P.R. n. 567/1996 e dell’art. 9 L. 25 marzo 1985 n. 121. Eccesso di potere per sviamento.

Gli atti impugnati con l’odierno ricorso hanno un contenuto sostanzialmente analogo

PROVINCIALE
D'APPELLI
CANTONALE
D'APPELLI
CANTONALE

agli atti precedenti, deliberati dagli organi dell'IC 20 e già impugnati con l'originario ricorso, con i quali condividono i vizi di illegittimità, che pertanto qui si ripropongono.

Tutti gli atti impugnati, infatti, sono stati assunti in violazione di legge, sia della Costituzione sia della legge ordinaria.

L'art. 7 del T.U. Scuola (d.lgs. n. 297/1994) indica chiaramente che l'insegnamento scolastico si svolge attraverso le lezioni (con formulazione del relativo "orario"), nonché attraverso "*altre attività scolastiche*". Il successivo art. 10 del T.U. specifica che le attività scolastiche possono essere "*parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche*".

Infine il DPR 10 ottobre 1996 n. 567, prevede iniziative "*complementari*" (per obiettivi formativi) e iniziative "*integrative*" (cioè extracurricolari).

In nessuno dei suddetti ambiti può essere collocata la benedizione pasquale cattolica, che ha natura di rito e/o atto di culto religioso. Pertanto non può costituire oggetto di deliberazione da parte dell'istituzione scolastica.

Lo vieta innanzitutto l'art. 10 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, rubricato "*Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva*", che elenca le *funzioni* e le competenze del consiglio d'istituto. Esse sono:

- "*elaborare e adottare gli indirizzi generali e determinare le forme di autofinanziamento*" dell'istituzione scolastica;
- "*deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e disporre in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto*";
- deliberare in merito alla "*organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:*

a) *adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra*

l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'art. 42;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri generali per la programmazione educativa;

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto" [...].

Nessuna di queste previsioni consente né di classificare una pratica religiosa come attività scolastica (curricolare o extra-curricolare/extrascolastica) da inserire nell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, né di gestire il plesso scolastico al fine di farvi svolgere attività e pratiche religiose.

Del resto, tutte le attività scolastiche che il Consiglio d'Istituto può

UFFICIO
CORTE D'
UNICO
GIUDIZIA
DELLO BOLOGNA

organizzare sono naturalmente destinate alla fruizione da parte degli alunni, alla loro formazione culturale e civica. Ma se così è, come è, il compimento di atti di culto è ontologicamente estraneo alle attività che il Consiglio d'Istituto può porre in essere.

Sulla natura “non culturale” della benedizione pasquale si può citare il parere del Cons. Stato, Sez. II, del 13 agosto 2010, n. 3783: *“Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, che è didattica e culturale, gli organi collegiali possono senz’altro organizzare, sulla base della programmazione delle attività didattiche e delle proposte dei singoli docenti, opportunamente discusse e approvate, anche incontri con le autorità religiose locali, rappresentative della comunità sociale e civica con cui la scuola pubblica è chiamata ad interagire”*. In quel caso il Consiglio di Stato ritenne sì legittima l’organizzazione di un incontro tra il vescovo e gli studenti, ma proprio perché mancava *“la prova del carattere di culto della visita di cui trattasi, con riferimento sia alle sue modalità organizzative, sia al suo effettivo svolgimento”*.

Nel caso di specie, invece, non si può dubitare che si tratti di **attività religiosa e del compimento di atti di culto.**

Le benedizioni, infatti, sono atti veri e propri di culto religioso (in particolare della religione cattolica), in quanto costituiscono uno dei sacramentali istituiti dalla Chiesa cattolica. Secondo la definizione contenuta nel Catechismo della Chiesa cattolica, al canone 1668 essi *“sono istituiti dalla Chiesa per la santificazione di alcuni ministeri ecclesiastici, di alcuni stati di vita, di circostanze molto varie della vita cristiana, così come l’uso delle cose. [...] Comportano sempre una preghiera, spesso accompagnata da un determinato segno, come l’imposizione della mano, il segno della croce, l’aspersione con l’acqua benedetta (che richiama il Battesimo).*

Il canone 1671 espressamente afferma che *“Tra i sacramentali ci sono innanzitutto le*

benedizioni (di persone, della mensa, di oggetti, di luoghi). Ogni benedizione è lode a Dio e preghiera per ottenere i suoi doni. In Cristo, i cristiani sono benedetti da Dio Padre "con ogni benedizione spirituale" (Ef 1,3). Per questo la Chiesa impartisce la benedizione invocando il nome di Gesù, e facendo normalmente il santo segno della croce di Cristo" (doc.21).

Che, dunque, la benedizione sia un atto di culto religioso cattolico non può esserci alcun dubbio, tant'è che è collocata, insieme agli altri sacramentali, nella parte II del Codice di diritto canonico, titolato "Gli altri atti del culto divino".

Del resto, tra le funzioni del parroco il canone 530 individua anche le benedizioni. Per comodità del Collegio si allegano gli estratti del Codice canonico dianzi richiamati (doc.22).

Ecco, pertanto, che **nessun dubbio può seriamente porsi sulla natura di culto religioso della benedizione, compresa quella pasquale, che anzi è una delle principali, essendo strettamente collegata al momento topico della resurrezione di Cristo.** In questo contesto, un'eventuale qualificazione delle benedizioni pasquali come atto avente (mera) valenza culturale, dunque rivolto *omnibus* e non solo *Ecclesiae*, si risolverebbe nell'ignoranza patente non solo della comune esperienza, ma anche e soprattutto delle regole del Culto cattolico.

La questione, dunque, è se un atto di culto religioso – qualunque esso sia e a qualunque religione afferisca – possa essere svolto in istituti scolastici pubblici e possa essere autorizzato dai relativi organi decisionali come attività destinata alla fruizione da parte di tutti gli alunni, ancorché a domanda.

La risposta non può che essere negativa, perché i culti religiosi sono attività estranee sia alla didattica che alle iniziative culturali che la scuola mette a disposizione di tutti gli alunni. Gli atti di culto - appartenendo per loro essenza alla sfera della religione e

non costituendo attività didattiche o culturali - non possono essere inserite nel novero di quelle curricolari o extracurricolari/extrascolastiche o comunque di complemento all'offerta formativa della scuola (D.P.R. n. 567/1996).

Né, si badi, gli atti impugnati (con il ricorso e i motivi aggiunti) possono essere ritenuti legittimi per il duplice fatto che l'attività religiosa si svolgerebbe fuori dall'orario scolastico e che non vi sarebbe alcun obbligo di partecipazione (né per tutti gli alunni né per i rispettivi familiari).

Infatti, anche se organizzata al di fuori dell'orario scolastico e senza vincoli di partecipazione, l'evento religioso - **in quanto promosso e organizzato istituzionalmente dalla scuola** - ottiene comunque l'effetto (illegittimo) di trasmettere (e imporre) un orientamento religioso e l'adesione al cattolicesimo da parte dell'istituzione scolastica, **attraverso pratiche che si identificano platealmente con una sola confessione religiosa e dunque si presentano come idonee a ledere l'imparzialità della scuola pubblica, la sua neutralità, la sua laicità e aconfessionalità.**

Al proposito va notato che risulta errata - e già per questo illegittima - la determinazione dirigenziale da ultimo impugnata, che afferma di voler semplicemente "concedere l'uso di un locale": l'istituto scolastico, infatti, qui non è il mero locatore o comodante di una proprietà immobiliare, non è il proprietario di quattro mura, bensì agisce quale organizzazione scolastica, comunità di discenti, docenti e famiglie, che decide di partecipare attivamente all'espletamento di attività di culto.

Già questo è sufficiente per ritenere insanabilmente lesive degli interessi dei ricorrenti le pratiche religiose, anche se svolte fuori dall'orario scolastico e senza obbligo di partecipazione. Quanto a quest'ultimo profilo, si deve aggiungere che esso non è idoneo a scongiurare la lesione della libertà religiosa e di coscienza degli alunni

(e degli altri componenti la comunità scolastica), anche sotto un altro profilo.

Come è stato rilevato in dottrina, *“la mancata partecipazione ad un avvenimento”* che sia stato organizzato dalla scuola *“assume generalmente i caratteri dell’eccezionalità”*, dato che questo appuntamento è di per sé idoneo a *“coinvolgere l’intera comunità scolastica”* (del resto, è proprio a questo fine che il rito di culto viene organizzato entro la scuola: proprio per coinvolgere la comunità scolastica); di conseguenza, l’assenza di un singolo e della sua famiglia *“potrebbe essere avvertita, specie dagli alunni di più giovane età, come un trauma, come una colpa; potrebbe cioè essere percepita nella mente di ragazzi in formazione e non ancora maturi come una punitiva esclusione dalla vita della comunità scolastica”* e pertanto l’organizzazione di atti e riti che sono espressione di prassi religiose specifiche e che coinvolgono le autorità della Chiesa cattolica e sono rivolte al soddisfacimento delle richieste o delle esigenze degli appartenenti a quella fede religiosa è gioco forza destinata a mettere sotto *stress* la libertà religiosa e di pensiero di soggetti che, per la loro età e per il fatto di costituire una minoranza, vengono posti in una posizione di debolezza, *“evidentemente acuita dalla necessità di rinnovare la loro scelta di separatezza in occasione di appuntamenti specifici e spesso festosi”* (N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, Libellula, Tricase, 2012, 140).

Gli atti impugnati, pertanto, svelano anche un contenuto discriminatorio, su base religiosa, della possibilità di fruizione delle attività scolastiche.

Sotto il profilo della discriminazione è l’art. 43 del TU d.lgs. 286/98 a vietare *«ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o*

UFFICIO
FICIAI
D'AP
L'UNICO
"GIL" "IA"
L'UNICO

l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica».

Tale definizione viene completata - per quanto riguarda l'ambito lavorativo - dell'art. 2 d.lgs. 216/2003 (di attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro). Questo stabilisce che *“per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale”.*

Entrambe le disposizioni rilevano nel caso di specie, in cui vi è una evidente compressione della libertà religiosa e della libertà di pensiero (quest'ultima include la libertà di credere e di non credere), sia dei bambini che frequentano l'Istituto Comprensivo 20 sia dei lavoratori che vi svolgono le specifiche attività lavorative (insegnanti, personale ATA, personale amministrativo, ecc.).

Tali diritti di libertà sarebbero compromessi in quanto le benedizioni pasquali programmate dall'istituzione scolastica comporterebbero una esclusione (percepita sia soggettivamente che dalla collettività), basata esclusivamente sul credo professato o sulla libertà di non credere in alcuna religione.

Evidente è la lesione di diritti fondamentali, quale è quello alla non discriminazione (artt. 2 e 3 Cost.) e alla libertà religiosa (19 Cost.) e di pensiero (art. 21 Cost.), che avverrebbe nelle scuole pubbliche, per le quali la Costituzione ha delineato il chiaro e inequivoco principio di accesso per tutti (art. 34 Cost.), senza distinzione alcuna (art. 3 Cost.), così come ha stabilito il principio di libertà di insegnamento (art. 33 Cost.).

Le benedizioni pasquali, in quanto afferenti a un solo credo religioso,

UPPER
TICALI
D'APP
NICO
ARI
OGA

finiscono per determinare una violazione dell'uguaglianza di tutti senza distinzione di religione (art. 3 Cost.), dell'uguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.) e, non ultimo, dell'uguale libertà in materia religiosa garantita a tutti, credenti e non credenti, dall'art. 19 della Costituzione.

Né per ritenere ragionevole una palese discriminazione può essere invocato il criterio quantitativo del principio maggioritario. L'ordinamento pluralista rifugge da ogni utilizzo del criterio maggioritario, perché riconosce *“al diritto individuale di libertà di coscienza nell'ambito della religione”*, che rappresenta un *“aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2. Esso spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici”*. Così si esprimeva la Corte Cost. in sentenza n. 334/1996, richiamando la sentenza n. 117/1979 (sulla formula del giuramento decisorio).

Veniva affermato così il principio di distinzione degli “ordini”, in forza del supremo principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello stato. E ancora la Corte Costituzionale con sentenza n. 440/1995 precisava che *“l'abbandono del criterio quantitativo significa che in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza”*.

Invero, il principio di laicità dello Stato - e della scuola pubblica - (Art. 7 Cost. *“Lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”*) comporta la **neutralità degli spazi pubblici** e quindi non consente di ospitare nei locali scolastici atti di culto e/o riti religiosi (né in orario scolastico, né fuori dell'orario), a qualsiasi religione afferiscano.

Il problema si era già presentato in sede giurisprudenziale a proposito del rito della messa cattolica, che le gerarchie ecclesiastiche cattoliche pretendevano di

UFFICIO
EDIZIONE
L'UNICO
GIUDIZIARI
NELLO BOLOGNA

celebrare all'interno dei locali scolastici (o fuori dalla scuola, ma pur sempre in orario scolastico). Fu proprio una sentenza di questo TAR Bologna che, nel 1993 con decisione n. 250 (definitiva, perché non fu mai appellata), dichiarò illegittimo lo svolgimento dentro la scuola e/o in orario scolastico della messa cattolica: *"al di là dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello stato non è consentito andare: pertanto ogni altra attività squisitamente religiosa (atti di culto, celebrazioni) non è prevista e non è consentita nelle aule scolastiche"*, aggiungendo che *"gli atti di culto e le celebrazioni si compiono unicamente nei luoghi a essi naturalmente destinati, che sono le chiese e i templi e non nelle sedi scolastiche, in sedi cioè improprie e destinate alle attività didattiche e culturali, finalità appunto della scuola (art. 9 L. 121/1985)"*.

La decisione richiama correttamente l'art. 9 della legge 25 marzo 1985 n. 121, laddove *"riafferma il principio fondamentale della libertà della scuola e l'esigenza del rispetto delle previsioni costituzionali"*. Tale legge *"assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, muovendo dal riconoscimento del valore della cultura religiosa e dalla considerazione che i principi della religione cattolica fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano"*.

"Intanto, se certamente l'insegnamento della religione è cultura religiosa (e soltanto esso lo è), altrettanto certamente gli atti di culto, le celebrazioni di riti e le pratiche religiose non sono "cultura religiosa", ma essi sono esattamente il colloquio rituale che il credente ha con la propria divinità, un fatto di fede individuale quindi e non un fatto culturale. Diversamente ragionando, assisteremmo a una vera interferenza della Chiesa nell'attività dell'istituzione statale, esclusa e non consentita dalla Costituzione. Un'interferenza che addirittura elimina l'insegnamento della materia curriculare e la normale ora di lezione, a essa sostituendo un atto di culto o la

celebrazione di un rito religioso o una visita pastorale, che nulla hanno a che fare con la formazione scolastica dello studente e con la didattica scolastica e che nulla hanno a che fare neanche con l'insegnamento della religione".

Quella sentenza si riferiva alle messe, ma la distinzione tra pratica religiosa e attività didattico/culturale vale ovviamente anche per le benedizioni che - anch'esse - nulla hanno a che fare con la formazione scolastica dello studente e neppure con l'insegnamento della religione.

Vero è che quello che non viene considerato -a proposito delle benedizioni non solo a scuola, ma anche negli uffici pubblici - è un rilievo svolto con chiarezza in una sentenza della Corte europea dei diritti umani (CEDU, Sez. I, sent. 21 febbraio 2008, Ric. n. 19516/06, *Alexandridis c. Grecia*, in punto a giuramento). Occorre considerare che la libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta anche un aspetto negativo, cioè il diritto dell'individuo sia di non essere costretto a manifestare la propria confessione o i propri convincimenti religiosi sia di non essere costretto ad agire in modo che si possa desumere che egli ha - o non ha - tali convincimenti. Insomma occorre considerare anche la libertà di pensiero (art. 21 Cost.) e la libertà di fede religiosa (art. 19 Cost.), e tali libertà comportano la libertà di religione, ma anche dalla religione. Insomma le autorità statali non solo non hanno il diritto di intervenire nella sfera della libertà di coscienza dell'individuo e di indagare sui suoi convincimenti religiosi, ma neppure di costringerlo a manifestare - anche indirettamente - le sue convinzioni in merito al divino. Come avverrebbe partecipando o meno al rito in luogo pubblico scolastico.

*

Nella memoria di costituzione nel giudizio originario, la Difesa erariale, ben consapevole della questione qui in discussione, cerca di spostare l'attenzione dalle

benedizioni e dalla loro qualificazione come atti di culto, tentando di sostenere che è stato "semplicemente" o meglio "banalmente" concesso l'uso precario di alcuni locali dell'edificio, senza che questo abbia comportato "alcuna paternità funzionale e istituzionale della benedizione pasquale" (memoria Avvocatura pag. 8).

Affermazione totalmente infondata, giacché l'art. 96 d.lgs. 297/1994 *ex adverso* richiamato consente, sì, l'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dall'orario scolastico ma solo "*per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile*".

Funzione della scuola che dunque soggiace ai medesimi criteri legali dianzi richiamati, di neutralità degli spazi, di aconfessionalità e di garanzia di parità di trattamento tra tutti gli alunni e i lavoratori della scuola.

Come può davvero sostenersi che la benedizione pasquale realizzi "*la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile*", se di per sé esclude chi non professa la religione cattolica?

La funzione della scuola non è di favorire una determinata religione e neppure la Difesa dello Stato giunge a sostenere tanto, ma cerca di minimizzare tentando di far credere che si sia trattato di una semplice concessione in uso, di uso dominicale dell'edificio (peraltro senza il consenso dell'ente locale proprietario, ma del solo IC!!!).

Se così fosse, è indubbio che le deliberazioni qui impugnate sono ulteriormente viziate ed illegittime, perché prive di motivazione che consenta di individuare la ragione per la quale l'IC 20 ha ritenuto che le benedizioni siano occasione di *promozione culturale, sociale e civile*.

Per essere legittime, le determinazioni sull'uso degli edifici scolastici a terzi, dovrebbero essere precedute da criteri predeterminati, che chiunque possa conoscere

ed eventualmente utilizzare per inoltrare richieste di uso temporaneo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 97 della Costituzione. Solo così si eviterebbe un uso arbitrario dei poteri decisionali, stabilendo caso per caso cosa sia "culturale, sociale, civile".

Nel caso in esame detti criteri non esistono e comunque non sono stati palesati negli atti qui impugnati.

Anche sotto tali profili meritano di essere annullati.

Non basta. Quello che ne occupa non può essere ricondotto nemmeno ad uno dei casi di concessione in comodato gratuito di edifici scolastici di cui all'art. 10 del d.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), che prevede la stipula di un contratto di comodato d'uso tra una parrocchia o un ente ecclesiastico, inteso, però, non allo svolgimento di attività di culto, ma solamente per le attività di *"diffusione dello sport e della solidarietà, [...] promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile"* (art. 1 della l. 1 agosto 2003, n. 206, richiamata dall'art. 10 del d.P.R. n. 296 del 2005). Non v'è bisogno di particolari parole per dimostrare che la benedizione non integra le attività sopra riportate. Sicché va esclusa in radice la fondatezza della tesi dell'Avvocatura erariale.

*

2° MOTIVO AGGIUNTO: Violazione della competenza del Consiglio di Circolo - art. 6, 2° c., lett. D) ed f) del DPR 31 maggio 1974 n. 416 (ora art. 7 e 10 D.lgs. 297/94).

In subordine. Anche la deliberazione n. 52/2015 - come quella precedente n. 50/2015 - non rientra nella competenza del Consiglio di Circolo o di Istituto, ma -

semmai - in quella del Collegio dei docenti e comunque doveva esser assunta quantomeno dopo aver sentito il Collegio dei docenti.

Le competenze degli organi collegiali della scuola sono indicate - oggi - al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. In particolare l'art. 7 indica il ruolo del collegio dei docenti, che [...]: a) *ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;*

L'art. 10 precisa invece le attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva:

“1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

3. Il consiglio di circolo o di istituto [...] ha potere deliberante [...] nelle seguenti materie: [...]

d) criteri generali per la programmazione educativa;

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; [...]

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo”.

Da tale normativa risulta che, qualora si volesse ritenere - ma non si concede - che un atto di culto possa costituire atto didattico/culturale, esso dovrebbe rientrare nella competenza del collegio docenti.

Se invece si volesse far rientrare la benedizione pasquale fra le iniziative complementari o integrative - ma è denegata ipotesi!- il collegio dei docenti doveva esser sentito. Lo prescrive chiaramente il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, all'art. 4 Organizzazione e gestione: *"1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e sentito il collegio dei docenti la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica"*.

*

3° MOTIVO AGGIUNTO: Eccesso di potere per carenza totale di motivazione.

Entrambe le deliberazioni 50 e 52 non contengono alcuna motivazione : trattasi di meri dispositivi, accompagnati dal verbale della discussione , senza che sia stata adottata formale motivazione.

*

4° MOTIVO AGGIUNTO Violazione di legge ed in particolare degli artt. 96 c 4 e 6 T.U. Scuola D.lgs. n. 297/94; art 50 del regolamento n. 44/2001.

La deliberazione 11 marzo 2015 Prot 1754 A/35 della Dirigente Scolastica (e le conseguenti tre convenzioni) è palesemente posticcia e vanamente sanatoria delle sopra esposte violazioni. Essa si riferisce a fonti normative del tutto inconferenti al caso.

L'art 96 del TU è compreso nel titolo IV intitolato "Edilizia e attrezzature scolastiche". I destinatari sono gli enti locali onerati di fornire le strutture edilizie e le

attrezzature. A chiusura del titolo vengono previste alcune potestà in capo a tali enti di utilizzi non scolastici delle strutture che hanno destinato alle istituzioni scolastiche. Tali enti possono utilizzarle per i propri scopi istituzionali, fuori degli orari "del servizio scolastico" (ben diverso da fuori dall'orario delle lezioni).

Possono essere stipulate convenzioni oppure nel caso di iniziative estemporanee l'interessato può presentare istanza a comune e provincia per una singola iniziativa. Non è questo il nostro caso.

Ancor più estraneo il comma 6 che prevede interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose!!!

Altrettanto inconferente l'art. 50 del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, n.44 del 2001, che anzi conferma la fondatezza delle tesi dei ricorrenti.

Detta norma, che attiene alla attività negoziale dell'istituzione scolastica, innanzitutto condiziona l'utilizzazione temporanea dei locali scolastici da parte di terzi a che "ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi" (e valgono sul punto le considerazioni già svolte) e, in secondo luogo, mediante espreso rimando al precedente art. 33 comma 2° lettera c), richiama la necessità che l'eventuale utilizzazione temporanea dei locali si svolga nell'ambito dei criteri e dei limiti determinati dal Consiglio di istituto con deliberazione di carattere generale (deliberazione prevista, appunto, dall'art. 33 comma 2° lettera c)).

Ci domandiamo quale sia la delibera, evidentemente di ordine generale, con cui il Consiglio di istituto avrebbe disposto la utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica.

Le convenzioni stesse appaiono incongrue rispetto alle normative citate.

Il concessionario non aveva affatto chiesto i locali in uso temporaneo. Aveva

invece chiesto un "benestare" a celebrare "il rito della benedizione pasquale per gli alunni della scuola. Il rito potrebbe svolgersi al termine delle lezioni di una degli ultimi giorni precedenti le vacanze pasquali, radunando gli alunni che volessero parteciparvi in un conveniente locale (salone o palestra)".

Né la delibera n. 50 del consiglio prevedeva attività di natura negoziale, ma solo autorizzatoria: *di concedere l'apertura dei locali scolastici di tutti e tre i plessi dell'I.C. 20 per le benedizioni pasquali richieste.*

E tantomeno la delibera n. 52 del consiglio di istituto - peraltro successiva alla determinazione dirigenziale - che autorizzava ad "aprire i locali scolastici nelle date proposte".

*

5° MOTIVO AGGIUNTO: Eccesso di potere per illogicità, perplessità e contraddittorietà.

La determinazione della dirigente in data 11 marzo è precedente alla delibera del Consiglio di istituto n. 52 del 12 marzo che espone a proprio (preteso) presupposto!!!

Il provvedimento della dirigente è dunque privo del formale fondamento che esso stesso pretende di darsi.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori,

chiedono

che il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare i provvedimenti impugnati, previa sospensione.

Con espressa riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese.

Si producono (segue numeraz. da Ricorso; Produzioni; Prelievo):

12) Dichiarazione dell'Interclasse Docenti scuole Fortuzzi 5/3/2015

- 13) dispositivo delibera Cons.ist. 52/2015 del 12 marzo 2015 (provv. imp.)
- 14) verbale suddetta deliberazione 52/2015 (provv. imp.)
- 15) delibera Dirigente Scolastico 11/3/2015 (provv. imp.)
- 16-17-18) n. 3 convenzioni in data 13/3/2015 (provv. imp.)
- 19) lettera Dirigente Scolastico prot. n. 1881/A35 16/3/2015
- 20) Articolo cronaca sul Resto del Carlino 21/3/2015
- 21) Estratto dal Catechismo della Chiesa cattolica
- 22) Estratto dal codice di diritto canonico

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115, come modificato dal d.l. n. 90 del 24/6/2014, si dichiara che il valore del presente procedimento, alla data della domanda, è indeterminabile e dunque il contributo unificato dovuto e versato è di € 650

Bologna, ~~[4 marzo 2015]~~ 12 MAGGIO 2015

Avv. Patrizio Ivo D'Andrea

Avv. Franco Bambini



Avv. Nazzarena Zorzella



Avv. Maria Virgilio



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti Patrizio Ivo D'Andrea, Franco Bambini, Nazzarena Zorzella e Maria Virgilio per conto di FONTANELLI Monica + altri, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto alla Corte d'Appello di Bologna, Ufficio Unico, ho notificato copia conforme all'originale del sovraesteso ricorso a:

- Istituto Comprensivo 20 di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna (CAP. 40125), Via Dante n. 3, ivi consegnandone copia conforme a mani di

*De Gregorio Crescenzo
Dirigente Amministrativo,
incaricato, tale quale figurato*

li, 12.05.15

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
De Gregorio Crescenzo

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Bologna, nei suoi uffici in Bologna (CAP. 40125), Via Guido Reni n. 4, ivi consegnandone copia conforme a mani di

del dipendente Sig. *Alcega* *incaricato di ricevere le notifiche*

Done 12/5/2015

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Calabrese Salvatore

UFFICIO UNICO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

- Parrocchia della SS. Trinità, in persona del suo legale rappresentante Don Vittorio
Zoboli, con sede legale in Bologna, Via Santo Stefano n. 87

*a mani proprie di Don Vittorio Zoboli,
tele qualificatorem*

li 12.5.15

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Lorenza Tolfa

- Parrocchia di S. Giuliano, in persona del suo legale rappresentante Don Gian Carlo
Soli, con sede legale in Bologna, Via Santo Stefano n. 121.

Stato...
lo...
ha...
a...
li 12.05.15
Soedita raccomandata di sensi dell'art. 140 CPC

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Lorenza Tolfa

- Parrocchia di S. Maria della Misericordia, in persona del suo legale
rappresentante Don Mario Fini, con sede legale in Bologna, Via Porta Castiglione n. 4

*a mani proprie di Don Mario Fini,
legale rappresentante T.G.*

Km. 7

Bologna 12 MAG 2015

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO DI
Dott.ssa Filomena Tolfa

N. Raccomandata

76691962046-4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (exvibratg) - St. [4] Ed. 02/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	P. S. Giuliano Bonf. E. Soli	
	VIA / PIAZZA	S. Stefano 121	N° CIV.
	C.A.P.	BOLOGNA	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA UFFICIALE GIUDIZIARIO	
	VIA / PIAZZA	Dot. Maria Consolato G. G. G.	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R. 5	
Contrassegnare la casella interessata			



Bollo
(accettazione manuale)

TASSE 6-01